

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA ANNUALE PER LE ESIGENZE DEL SSD MED/06 ONCOLOGIA MEDICA COORDINATO DAL PROF. MATTEO LANDRISCINA

TRA

MERCK SERONO S.P.A.

E

***UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE***

Convenzione per il finanziamento di un assegno di ricerca

TRA

MERCK SERONO S.P.A., con sede in via Casilina n. 125, 00176 Roma, p.IVA 00880701008, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 00399800580, capitale sociale 656.250,00 (seicentocinquataseimiladuecentocinquanta/00) Euro i.v., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di MERCK KGaA, in persona del Dott. Andrea Paolillo (Medical Affairs Director) e Dott. Federico Fornari Luswergh (Chief Financial Officer) (**MERCK**).

E

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, codice fiscale C.F. 94045260711 e Partita IVA 03016180717, legalmente rappresentata dal Professor Gaetano Serviddio, domiciliato per la carica in Foggia, in Via A. Gramsci n. 89/91, nominato per la carica di Direttore di Dipartimento con D.R. n. 24260-I/13 del 13.07.2020 Rep. D.R. 870/2020, (**l'Ente**);

(Ciascuna la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**")

PREMESSO CHE:

- (A) L'Ente in data 31/03/2022 ha richiesto a MERCK un'erogazione liberale di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per il finanziamento di un'assegno di ricerca per lo svolgimento di una ricerca su "Metabolic alterations and immune escape in colorectal cancer: "activity metabolomics" as a novel therapeutic approach;
- (B) MERCK, dopo un'attenta analisi della documentazione ricevuta dall'Ente e appurato l'alto valore scientifico della ricerca che l'Ente intende svolgere con l'assegno, ha accettato di corrispondere alla stessa la somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila/00) alle condizioni qui di seguito indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. OGGETTO

- 1.1. MERCK corrisponderà all'Ente la somma di 30.000,00 (trentamila/00) Euro a titolo di erogazione liberale per il finanziamento di un assegno di ricerca per lo svolgimento della ricerca dal titolo "Metabolic alterations and immune escape in colorectal cancer: "activity metabolomics" as a novel therapeutic approach (l'assegno).
- 1.2. La ricerca si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche sotto la direzione del Prof. Matteo LANDRISCINA, professore ordinario di Oncologia Medica.
- 1.3. L' "**Assegno**" avrà una durata complessiva di 12 (dodici) mesi e sarà riservata a laureati in possesso del diploma di Laurea magistrale in biologia.

1.4. L' assegno di ricerca verrà attribuito secondo graduatoria di merito, a seguito dell'espletamento di concorso pubblico.

2. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

MERCK verserà la somma pattuita di Euro 30.000,00 (trentamila/00) a 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione a seguito dell'emissione da parte dell'Ente di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'ENTE è registrata nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

3 OBBLIGAZIONI E GARANZIE DELL'ENTE

3.1 L'Ente si impegna ad attivare l'assegno entro 9(nove) mesi dalla stipula della Convenzione.

3.2 L'Ente si impegna ad inviare a MERCK:

- a. il bando dell' "**Assegno**",
- b. verbale di assegnazione dell' "**Assegno**",
- c. un resoconto annuale dell'attività di ricerca svolta con "**Assegno**", e
- d. entro 6 (sei) mesi dalla conclusione della ricerca una relazione sull'attività condotta dall'assegnista, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e industriale dell'Ente.

3.3 L'Ente dichiara e garantisce che la ricerca cui attiene l'assegno non è una sperimentazione clinica o uno studio osservazionale ai sensi del D.lgs. n. 211/2003 né un programma di supporto diretto al paziente comportante l'acquisto di prodotti medicinali, dispositivi medici, macchinari diagnostici o altro materiale destinato all'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie difformi da quelle normalmente effettuate dall'Ente.

3.4 Resta inteso che per tutto quanto non specificato nella Convenzione dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

4. UTILIZZO ESCLUSIVO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è finalizzato esclusivamente all'Assegno di cui all'art. 1 della Convenzione, pertanto, laddove per qualunque ragione, l'Assegno non dovesse essere attribuito entro il termine di 9 (nove) mesi dalla firma della Convenzione o in caso di mancata o parziale utilizzazione del contributo per le finalità della Convenzione, sarà obbligo dell'Ente restituire integralmente o parzialmente, nei limiti di quanto risulta effettivamente speso, il contributo a MERCK.

5. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

5.1 I risultati che deriveranno dalle attività oggetto della Convenzione saranno di proprietà dell'Ente.

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

MERCK e l'Ente tratteranno i dati personali di terzi, raccolti in ragione della Convenzione, in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione di cui al Regolamento n. 679/2016 (il GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Codice Privacy). Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy, anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.

7. RISPETTO DELLA LEGGE E COMPLIANCE

- 7.1 Il contributo sarà erogato da MERCK in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico di Farmaindustria nonché nel rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 di MERCK, dei principi contenuti nel Codice di Condotta (consultabile sul sito www.merck.it).
- 7.2 Con la sottoscrizione della Convenzione l'Ente dichiara di conoscere e si impegna al rispetto di tali leggi e principi, pena la revoca del contributo stesso e fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 8.1 L'assegnazione dell'“**Assegno**” secondo modalità diverse da quelle conosciute ed approvate da MERCK ovvero il mancato adempimento da parte dell'Ente di uno degli obblighi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 potrà comportare la revoca del contributo e la risoluzione del rapporto di cui alla Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dal momento dell'invio della raccomandata a/r o PEC con cui MERCK dichiarerà di volersi avvalere di tale clausola.
- 8.2 Ricorrendo detta ipotesi, MERCK sarà legittimata a richiedere la restituzione, di tutto o parte, delle somme sino a quel momento corrisposte a titolo di erogazione liberale, fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno.
- 8.3 In caso d'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione previsto dal precedente art. 3.2, lett. c) e d), MERCK non potrà prendere in considerazione ulteriori richieste di erogazione liberale provenienti dall'Ente.

9. FORO COMPETENTE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla Convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Luogo, data

Merck Serono S.p.A.
Medical Affairs Director
Dott. Andrea Paolillo

Merck Serono S.p.A.
Chief Financial Officer
Dott. Federico Fornari Luswergh

Università degli Studi di Foggia
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Direttore di Dipartimento
Professor Gaetano Serviddio